

Documento Tecnico

CRITERI GENERALI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 36/2003 E DEL D.LGS. N. 59/2005.

Art. 1 – Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.Lgs., nonché per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

Art. 2 – Modalità di prestazione nella fase di esercizio

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:

1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto a favore della Regione Lazio;
2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
 - a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
 - b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell'ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nell'allegato A e le stesse debbono essere redatte secondo gli schemi di cui all'allegato B e C del presente documento.

Art. 3 – Modalità di prestazione nella fase di realizzazione

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto. Una volta terminata la fase di costruzione dell'impianto ed acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere si procederà allo svincolo della stessa.

Art. 4 – Termini di presentazione

La garanzia finanziaria deve essere prestata a favore della Regione Lazio prima della messa in esercizio degli impianti.

I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente direttiva, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006, le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

Art. 5 – Accettazione

Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

Art. 6 – Caratteristiche generali

6.1 - Impianti di recupero e smaltimento rifiuti, escluse le discariche

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Nel caso l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio definite nell'art. 183, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

La garanzia finanziaria, in attuazione dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, deve essere prestata anche per l'avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate richiamate nel citato D.Lgs. n. 152/2006.

6.2 - Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica devono essere presentate, contestualmente alla messa in esercizio degli invasi, entrambi le seguenti garanzie finanziarie:

- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel D.Lgs. n. 36/2003.

6.3 - Impianti di sperimentazione e ricerca

I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi.

Art. 7 – Durata

1. per tutti gli impianti eccetto le discariche:

La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

2. per le discariche:

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003.

La durata della garanzia finanziaria per le attività di post gestione deve essere pari a 30 anni dalla data di comunicazione di cui al citato art. 12. La stessa, viste le attuali difficoltà evidenziate dal mercato, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Nel caso di discariche classificate come "discariche per rifiuti inerti" che ricevono presso la propria discarica o presso i propri lotti funzionali già operativi solamente i rifiuti richiamati nell'art. 5, tabella 1, del D.M. del 3 agosto 2005, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione è fissata in anni 5 dall'approvazione della chiusura della stessa o dei propri lotti.

Art. 8 - Garanzie finanziarie per progetti di bonifica

L'importo da garantire per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi è determinato nel modo seguente:

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi pari al 35% del costo stimato dell'intervento;
- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi pari al 30% del costo stimato dell'intervento;

La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e completamento degli interventi del progetto di bonifica, e sarà trattenuta per il tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Gli impianti già in esercizio che abbiano presentato garanzie finanziarie nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 4100/1999, dovranno adeguarsi alla presente direttiva entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.L. e, in ogni caso, precedentemente a tale termine, all'atto del rinnovo

dell'autorizzazione in essere, ovvero in qualunque caso sia necessario adeguare l'autorizzazione in essere su istanza di parte.

Non sono, in ogni caso, sottoposti alla presentazione delle anzidette garanzie finanziarie i centri di conferimento (Ecocentri) e le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.